

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6357 del 06/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa SALUMIFICIO CA' BIANCA DI CATELLANI DENIS" per l'attività di lavorazione carni suine e preparazione insaccati
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6617 del 06/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 17705/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa "SALUMIFICIO CA' BIANCA DI CATELLANI DENIS" per l'attività di lavorazione carni suine e preparazione insaccati

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del comune di Bibbiano ad Arpae SAC di Reggio Emilia in data 19/05/2025, e acquisita al protocollo n. 91569 – pratica Sinadoc 17705/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**SALUMIFICIO CA' BIANCA DI CATELLANI DENIS**" (P.IVA 02284550353) con sede legale nel comune di Bibbiano – via V. Prandi 3 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione carni suine e preparazione insaccati, svolta presso l'impianto ubicato in comune di **Bibbiano - via V. Prandi 3**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate quali-quantitativamente alle domestiche (art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e DGR n. 1053/2003, Capitolo 5);
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 o comma 6 della LR n. 15/2001);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio

dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- Arpae, con nota protocollo n. 95984 del 23/05/2025, comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta del Comune di Bibbiano per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, acquisito al protocollo n. 174407 del 02/10/2025, a seguito del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Reggio Srl, n. RA001689-2025 del 19/05/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "SALUMIFICIO CA' BIANCA DI CATELLANI DENIS" per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di lavorazione carni suine e preparazione insaccati, da realizzare in comune di Bibbiano, via V.Prandi 3 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali costituite da acque di lavaggio, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S2, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"SALUMIFICIO CA' BIANCA DI CATELLANI DENIS"** (P.IVA 02284550353), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in **comune di Bibbiano, via V. Prandi 3** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate quali-quantitativamente alle domestiche (art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e DGR n. 1053/2003, Capitolo 5)	Comune
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 o comma 6 della LR n. 15/2001)	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e della DGR n. 1053/2003";
 - Allegato E "Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 227/11";
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6**

(sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del comune di Bibbiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bibbiano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06 e della DGR n. 1053/2003

La Ditta svolge attività di lavorazione della carne suina e preparazione di insaccati, presso l'impianto ubicato in via V. Prandi 3 in comune di Bibbiano (RE). Nello specifico, l'attività consiste nel ricevimento e controllo, stoccaggio delle carni suine in celle frigorifere, rifilatura, macinazione, impastatura, insaccatura, stagionatura, confezionamento e vendita dei salumi stagionati ed insaccati.

All'interno dello stabilimento sono impiegati 3 addetti e il periodo di attività aziendale è di 8 ore/giorno per 6 giorni/settimana, per un totale di 260 giorni/anno.

Il presente allegato riguarda lo scarico, di tipo saltuario, individuato in planimetria con la sigla S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate quali-quantitativamente alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06), generate dal lavaggio dei locali e delle attrezzature del reparto lavorazione, necessario per la sanificazione degli ambienti produttivi e degli utensili. La Ditta ha presentato, allegato alla domanda, un rapporto di prova delle acque reflue scaricate al punto S2 in pubblica fognatura, da cui emerge il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 1 del DGR n. 1053/2003.

E' presente un pozzetto di ispezione a monte dello scarico S2 in pubblica fognatura. Non è previsto alcun sistema di trattamento interno delle acque reflue prima dello scarico.

Al punto di scarico, individuato in planimetria con la sigla S1 in pubblica fognatura, vengono scaricate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività. Tali reflui sono sempre ammessi in pubblica fognatura, come previsto dall'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06, e non sono pertanto oggetto della presente Autorizzazione.

L'approvvigionamento dell'acqua, impiegata al 90% per il processo produttivo e al 10% per i servizi igienici, avviene tramite acquedotto; il consumo massimo è stimato pari a circa 100 mc/anno.

Nella documentazione è riportato che le aree cortilive all'esterno del fabbricato sono adibite unicamente alla viabilità dei clienti, manovre e passaggio dei mezzi adibiti a carico/scarico merci, senza svolgimento di alcuna attività produttiva o stoccaggio di prodotti potenzialmente soggetti a dilavamento. Le acque meteoriche ricadenti su tali superfici possono pertanto essere escluse dall'applicazione della DGR n. 1860/2006 e dalle disposizioni della DGR n. 286/2005.

La planimetria di riferimento è la Tavola n. 1 datata maggio 2025, acquisita al protocollo Arpae n. 91569 del 19/05/2025, e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla DGR 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, al pozzetto individuato per il controllo, i limiti fissati dalla Tabella 1, punto 5 della DGR n. 1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta dovrà trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore del Servizio Idrico Integrato, ad Arpae e al Comune di Bibbiano, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura al punto di scarico S2, che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR n. 1053 del 09/06/2003, al pozzetto di controllo.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.

152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.

5. Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
7. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.grupporena.it a Impianti di Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio Srl indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che:

- l'attività non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR n. 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento;
- le lavorazioni si svolgono esclusivamente all'interno dello stabile con porte e portoni mantenuti costantemente chiusi, e non prevedono l'impiego di attrezzature rumorose, e le attività più impattanti dal punto di vista acustico vengono svolte in fascia oraria mattutina;
- l'attività è pertanto compatibile con la classificazione acustica dell'area di insediamento e non si determinano superamenti dei limiti acustici di legge presso i recettori sensibili presenti nel contesto territoriale esaminato.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.